

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita dall'assistente linguistico Rita Carnevali

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA GIUSTI c. ITALIA
(Ricorso no 13175/03)
SENTENZA
STRASBURGO
18 ottobre 2011

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Giusti c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Danutė Jočienė,

David Thór Björgvinsson,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, giudici,

e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 settembre 2011,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi è un ricorso (no 13175/03) proposto contro la Repubblica italiana con il quale due cittadini di questo Stato, i signori Giovanni e Tonino Giusti ("i ricorrenti"), hanno adito la Corte il 13 gennaio 1999 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").
2. I ricorrenti sono rappresentati dall'avvocato S. Ferrara, del foro di Benevento. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente E. Spatafora e dal suo co-agente N. Lettieri.
3. Il 6 luglio 2009, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consentiva il paragrafo 3 dell'articolo 29 della Convenzione, all'epoca in vigore, aveva inoltre deciso che sarebbero stati esaminati contestualmente la ricevibilità e il merito del ricorso.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1933 e 1936 e risiedono a Benevento.

A. Il procedimento principale

5. Il 20 maggio 1985, i ricorrenti furono citati dai fratelli I. innanzi al tribunale di Benevento nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di compravendita che prevedeva il trasferimento della proprietà di un appartamento in parziale contropartita della cessione di un terreno (RG no 701/85).

6. Delle ventotto udienze fissate tra il 23 settembre 1985 ed il 9 giugno 1998, due furono rinviate su istanza dei ricorrenti e due su istanza degli attori.

7. Con sentenza depositata il 5 novembre 1998, il tribunale accolse la domanda dei fratelli I.

8. Il 30 dicembre 1998, i ricorrenti adirono la corte d'appello di Napoli (RG no 19/99), che respinse l'appello con sentenza depositata il 28 novembre 2000.

B. La procedura « Pinto »

9. Il 13 gennaio 1999, mentre il procedimento principale era ancora pendente in corte d'appello, i ricorrenti si rivolsero alla Corte denunciando la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

10. Il 25 settembre 2001, in seguito all'entrata in vigore della legge "Pinto", adirono la corte d'appello di Roma domandando il risarcimento dei danni subiti a seguito della eccessiva durata del procedimento principale (RG no 5822 /2001).

11. Con decisione depositata il 20 marzo 2002, la corte d'appello constatò il superamento di una durata ragionevole, rigettò la domanda di risarcimento e compensò le spese.

12. Il 19 aprile 2002 i ricorrenti presentarono ricorso per cassazione. Il 29 maggio 2002 , l'amministrazione propose ricorso incidentale. Con sentenza depositata il 30 gennaio 2003, la Corte di cassazione rigettò le domande dei ricorrenti e compensò le spese.

13. Con lettera del 29 marzo 2003, i ricorrenti chiesero alla Corte di riprendere l'esame del loro ricorso e formularono nuovi motivi relativi alla procedura "Pinto".

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

14. Il diritto e la prassi interni pertinenti figurano nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

15. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata del procedimento principale e la mancanza di un indennizzo nell'ambito del rimedio "Pinto".

16. Il Governo si oppone a questa tesi.

17. L'articolo 6 § 1 della Convenzione nella sua parte pertinente è così formulato:

« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».

A. Sulla ricevibilità

1. Qualità di «vittima»

18. Il Governo sostiene che i ricorrenti non possono più ritenersi "vittime" della violazione dell'articolo 6 § 1 perché hanno ottenuto dalla corte d'appello "Pinto" una constatazione di violazione. Il comportamento dei ricorrenti durante il procedimento principale e l'esito sfavorevole di quest'ultimo giustificerebbero pienamente il mancato risarcimento per la durata contestata.

19. La Corte, dopo avere esaminato tutti i fatti di causa e gli argomenti delle parti, ritiene che la sola constatazione di violazione costituisca una riparazione insufficiente (vedere *Delle Cave e Corrado c. Italia*, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007; *Cocchiarella succitata*, §§ 69-98). Pertanto, i ricorrenti possono ancora ritenersi "vittime" ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione.

2. Assenza di pregiudizio significativo

20. Nelle sue osservazioni depositate in cancelleria il 27 ottobre 2009, circa sette mesi prima dell'entrata in vigore del Protocollo n° 14, il Governo sollevava una eccezione basata sulla assenza di un pregiudizio significativo per i ricorrenti. Affermava che l'entità del procedimento o la mancanza di angoscia per l'attesa di ciò che è dovuto, come pure altre circostanze particolari della causa, quali la evidente infondatezza di una rivendicazione o i vantaggi collaterali che il trascorrere del tempo possono comportare per una parte, giocano un ruolo importante per accertare la sussistenza di un danno importante. Il Governo sottolineava che i ricorrenti non avevano mostrato alcun interesse a giungere ad una rapida conclusione del procedimento di cui erano parti.

21. Il Governo si riferiva al testo dell'articolo 37 § 1 c) della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 35 § 3 b), così come modificato dal Protocollo no 14, ai sensi del quale la Corte può dichiarare un ricorso irricevibile quando "il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale."

22. La Corte osserva innanzitutto che il Protocollo no 14 è entrato in vigore il 1° giugno 2010. Ai sensi del suo articolo 20, la nuova disposizione si applica a partire dalla data della sua entrata in vigore a tutti i ricorsi pendenti innanzi alla Corte che non sono stati dichiarati ricevibili prima. Di conseguenza, la Corte deve valutare l'opportunità di applicare al caso di specie questo nuovo criterio di ricevibilità.

23. In applicazione del paragrafo 3 b) dell'articolo 35, la Corte deve verificare se il ricorrente abbia subito un "pregiudizio significativo" e, in caso negativo, controllare che non si possa applicare nessuna delle due clausole di salvaguardia.

24. La Corte ricorda che questo nuovo criterio è stato concepito per permetterle di trattare rapidamente i ricorsi futuri al fine di concentrarsi sulla sua missione essenziale che è quella di assicurare a livello europeo la protezione giuridica dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli (*Stefanescu c. Romania* (dec.), no 12 aprile 2011 § 35). In base al principio de minimis non curat praetor, la nuova condizione di ricevibilità rinvia all'idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente

giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificare un esame da parte di un giudice internazionale (Korolev, sopra citata).

25. La Corte si è già pronunciata sul nuovo criterio di ricevibilità. Nelle cause Adrian Mihai Ionescu c. Romania (dec.), no 36659/04, 1° giugno 2010) e Korolev c. Russia (dec. no 25551/05, 1° luglio 2010), che vertevano rispettivamente sull'equità di un procedimento civile e sulla mancata esecuzione di una sentenza, la Corte ha tenuto conto, nel determinare l'assenza di un pregiudizio significativo, della entità dei procedimenti interni.

26. Nella prima causa, il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 euro, mentre nella seconda lo Stato non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di un euro.

27. Nella causa Rinck c. Francia (dec. no 18774/09, 19 ottobre 2010), riguardante l'equità di un procedimento penale, la Corte ha preso in esame esclusivamente l'esito del procedimento, ossia la gravità della condanna del ricorrente, senza tener conto della natura e della gravità della allegata violazione della Convenzione. La Corte ha così ritenuto che la condanna a 150 euro di sanzione pecuniaria più il ritiro di un punto dalla patente non potessero costituire un pregiudizio importante e che, ad ogni modo, il ricorrente non avesse subito "conseguenze significative sulla sua situazione personale" in ragione della condanna.

28. Nella causa Holub c. Repubblica Ceca (dec. no 24880/05, 14 dicembre 2010), il ricorrente sosteneva che nel procedimento innanzi alla Corte Costituzionale si era prodotta una violazione. La Corte ha stabilito che "non si può assimilare il "pregiudizio" ai sensi dell'articolo 35 § 3 b) al valore economico della controversia all'origine del procedimento civile interno, ma che occorre verificare l'esistenza di un eventuale pregiudizio derivante dalla allegata violazione nell'esercizio del diritto del ricorrente, ossia la omessa comunicazione al ricorrente dei commenti delle altre parti nella procedura sul suo ricorso costituzionale. La Corte ha in seguito dichiarato irricevibile il motivo di ricorso in applicazione del nuovo criterio in quanto il ricorrente non aveva indicato quali mezzi, oltre a quelli sollevati nel suo ricorso costituzionale, avrebbe voluto sottoporre alla Corte Costituzionale: di conseguenza, non aveva in alcun modo dimostrato che avrebbe potuto apportare elementi per replicare ai suddetti commenti che non contenevano nulla che lui non conoscesse (vedere anche Bratři Zátkové, a.s. c. Repubblica Ceca, dec. no 20862/06, 8 febbraio 2011 e Benet Praha, spol. s r.o. c. Repubblica Ceca, no 33908/04, 24 febbraio 2011, con le quali la Corte ha confermato l'approccio adottato nella causa Holub, sopra citata). Nella causa Benet Praha, spol. s r.o., sopra citata, la Corte, senza prendere in considerazione l'entità del procedimento civile, ha concluso per l'inapplicabilità del nuovo criterio in quanto la violazione del principio del contraddittorio aveva avuto una significativa incidenza nell'esercizio del diritto ad un processo equo.

29. Nella causa Gaglione e altri c. Italia (no 45867/07 e altri, 21 dicembre 2010), avente ad oggetto il ritardo nel pagamento di somme accordate dalle corti d'appello "Pinto", al fine di valutare l'applicabilità del nuovo criterio di ricevibilità, la Corte ha tenuto conto sia della somma, oggetto della decisione da eseguire, che della gravità della violazione, ossia del numero di mesi di ritardo nell'esecuzione.

30. Nella causa Sancho Cruz e altre cause "Riforma agraria" c. Portogallo (no 8851/07 e altri 14 ricorsi, 18 gennaio 2011), riguardante alcune procedure di indennizzo, la Corte ha ribadito che l'articolo 35 § 3 b) "richiede un esame sulla entità della causa e non unicamente sull'esito".

31. Nella causa Graftoniuc c. Romania (dec. no 30934/05, 22 febbraio 2011), avente ad oggetto la mancanza di indicizzazione al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo Stato durante il periodo di ritardo del suo pagamento, la Corte ha ritenuto che detta somma, circa 25 euro, non costituisca un pregiudizio significativo.

32. Nella causa Giuran c. Romania (no 24360/04, 21 giugno 2011), relativa ad un procedimento penale per furto di beni mobili appartenenti al ricorrente, la Corte ha rigettato l'eccezione del governo convenuto tenendo conto, tra l'altro, del valore affettivo che l'interessato attribuiva ai beni oggetto di causa e del fatto che il problema sottoposto ai giudici nazionali costituisca per il ricorrente una questione di principio.

33. E' necessario constatare che oggi, la giurisprudenza, ancora limitata, fornisce solo parzialmente i criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto "la soglia minima" di gravità per giustificare un esame da parte di un giudice internazionale. La valutazione di questa soglia è, per sua natura, relativa e dipende dalle circostanze del caso di specie (Rinck, sopra citata).

34. Per quanto esposto sopra, la Corte ritiene che per verificare se la violazione di un diritto raggiunga la soglia minima di gravità occorre tener conto dei seguenti elementi: la natura del diritto che si presume violato, la gravità dell'incidenza della violazione allegata nell'esercizio di un diritto e/o le eventuali conseguenze della violazione sulla situazione personale del ricorrente. Nella valutazione di queste conseguenze, la Corte esaminerà, in particolare, l'entità del procedimento nazionale o il suo esito.

35. La Corte rileva che nella fattispecie i ricorrenti lamentavano la eccessiva durata di un procedimento civile avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto (paragrafo 5 supra), protrattosi per circa quindici anni e sei mesi per due gradi di giudizio. Secondo ogni evidenza, una durata simile non può essere compatibile con il principio del termine ragionevole previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Secondo la Corte, per valutare la gravità delle conseguenze di questo tipo di allegazione, l'entità della causa innanzi ai giudici nazionali può essere determinante soltanto nell'ipotesi in cui il valore sia modico o irrisorio, e non è questo il caso visto che il valore dell'esecuzione del contratto in questione è consistente.

36. Tenuto conto di quanto fin qui esposto, la Corte ritiene che la prima condizione dell'articolo 35 § 3 b) della Convenzione, ossia la assenza di un pregiudizio significativo non sia stata soddisfatta e che sia opportuno rigettare l'eccezione del Governo.

3. Conclusione

37. La Corte rileva che questo motivo di ricorso non incorre in nessun altro motivo di irricevibilità, lo dichiara quindi ricevibile.

B. Sul merito

38. La Corte constata che il procedimento principale è iniziato il 20 maggio 1985 ed è terminato il 28 novembre 2000. E' quindi durato quindici anni e sei mesi per due gradi di giudizio.

39. La Corte ha trattato più volte ricorsi che sollevavano questioni simili a quelle del caso di specie ed ha constatato che viene ignorata l'esigenza del "termine ragionevole", tenuto conto dei criteri sviluppati dalla sua consolidata giurisprudenza in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella sopra citata). Non scorrendo nulla che possa indurla a concludere

diversamente nella presente causa, la Corte ritiene che, per lo stesso motivo, sia anche opportuno constatare una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

II. SULLE ALTRE VIOLAZIONI ALLEGATE

40. Invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata della procedura "Pinto".

41. La Corte constata che la procedura "Pinto" è iniziata il 25 settembre 2001 ed è terminata il 30 gennaio 2003. E' quindi durata complessivamente un anno e quattro mesi per due gradi di giudizio.

42. Alla luce della sua giurisprudenza, la Corte ritiene che la durata complessiva della procedura non sia sufficientemente importante per poter concludere per una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, *Belperio e Ciarmoli c. Italia*, no 7932/04, 21 dicembre 2010).

43. Invocando l'articolo 13 della Convenzione, i ricorrenti denunciano anche l'inefficacia del rimedio "Pinto" in quanto non garantirebbe una riparazione sufficiente rispetto a quella che si potrebbe ottenere applicando i criteri elaborati dalla Corte.

44. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza *Delle Cave e Corrado* sopra citata (§§ 43-46) e *Simaldone c. Italia*, no 22644/03, §§ 71-72, CEDU 2009 ... (estratti), l'insufficienza dell'indennizzo "Pinto" non rimette in discussione l'efficacia di questa via di ricorso.

45. Ne consegue che questi motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

46. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

A. Danno

47. I ricorrenti reclamano 20.000 euro ciascuno per il danno morale che avrebbero subito.

48. Il Governo contesta queste pretese ritenendole eccessive.

49. La Corte ritiene che, in mancanza di vie di ricorso interne e tenuto conto dei ritardi imputabili ai ricorrenti, avrebbe potuto accordare loro la somma di 14.000 euro ciascuno. Il fatto che i giudici "Pinto" non abbiano concesso ai ricorrenti alcun indennizzo a questo titolo porta ad un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza, avuto riguardo delle caratteristiche della via di ricorso "Pinto" e del fatto che sia comunque arrivata a constatare una violazione, tenuto conto della soluzione adottata nella sopra citata sentenza *Cocchiarella* (§§ 139-142 e 146) e decidendo secondo equità, la Corte accorda a ciascun ricorrente 6.300 euro per danno morale.

B. Spese

50. I ricorrenti domandano anche 4.281,59 euro per le spese affrontate innanzi ai giudici "Pinto" e 3.127,06 euro per quelle affrontate innanzi alla Corte.

51. Il Governo contesta queste pretese.

52. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri sopra citati, la Corte ritiene ragionevole la somma di 2.500 euro, di cui 1.000 a titolo di spese per il procedimento nazionale e 1.500 euro per la procedura innanzi alla Corte, e la concede ai ricorrenti congiuntamente.

C. Interessi moratori

53. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. Dichiarare il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo basato sulla eccessiva durata del procedimento principale e irricevibile per il resto;
2. Dichiarare che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Dichiarare
 1. che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui questa sentenza sarà diventata definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione:
 1. 6.300 euro (seimilatrecento euro) a ciascun ricorrente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danno morale;
 2. 2.500 euro (duemilacinquecento euro) ai ricorrenti congiuntamente, più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta da questi ultimi, per le spese legali;
 2. che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 18 ottobre 2011, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulken
Presidente